

Art. 8.

*(Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine).*

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

ART. 8.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti*

All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

*a*) dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «La piena deducibilità è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00 di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa»;

*b*) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio»;

*1-bis.* All'articolo 19-*bis.* 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La piena detrazione dell'imposta è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00, di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per il 2017, 220 milioni di euro per il 2018, 200 milioni di euro per il 2019 e il 2020 e 230 milioni di euro a decorrere dal 2021.*

**8. 5.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, sostituire le parole: euro 25.822,84 con le seguenti: 35.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 296 milioni.*

**8. 2.** Losacco.